

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
MARCO DARMON
del 19 marzo 1987*

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

1. Il sig. J. J. Geist, ingegnere specializzato nel ramo nucleare, entrava in servizio presso la Commissione il 1° aprile 1962. Nel 1976, di propria iniziativa, egli interrompeva ogni attività professionale e, a partire dal 1984, veniva collocato a riposo su sua richiesta.

2. Il suo ricorso è diretto all'annullamento di due decisioni della Commissione, adottate nella sua veste di autorità che ha il potere di nomina (APN).

— La prima decisione, del 27 luglio 1984, che aveva accordato al Geist una pensione d'invalidità a norma dell'art. 78, dello statuto, mentre, a parere del ricorrente, questa decisione avrebbe dovuto essere adottata in base al 2° comma dello stesso articolo.

— La seconda decisione, del 10 agosto 1984, che fissava al 1° giugno 1983 la data di ripristino del diritto del ricorrente alla retribuzione, giusta il parere espresso dalla commissione d'invalidità, mentre, secondo l'interessato, le certificazioni mediche relative al periodo 1° febbraio 1983 — 31 maggio 1983 non sarebbero state sottoposte all'esame di quest'organo.

3. Il Geist sostiene però anche che la composizione della commissione d'invalidità non

era regolare. Innanzitutto, prenderò in esame quest'ultimo punto.

I — Sulla composizione della commissione di invalidità

4. Questo mezzo non mi sembra ricevibile. A giusto titolo la Commissione ha fatto valere che tale censura è basata su una causa giuridica priva di relazione con quelle sulle quali si fondava il reclamo. Riguardo al nesso che deve sussistere tra il contenuto di un reclamo ex art. 91 dello statuto e quello di un ricorso giurisdizionale, la giurisprudenza di codesta Corte è stata recentemente confermata e precisata con la sentenza Rihoux e altri/Commissione¹ da cui risulta che le conclusioni presentate dinanzi alla Corte devono avere « lo stesso oggetto di quelle formulate nel reclamo e, d'altra parte, dedurre soltanto censure che si basino sulla stessa causa di quelle esposte nel reclamo. Tali censure, possono, dinanzi alla Corte, essere sviluppate mediante la deduzione di mezzi e argomenti che, pur non figurando necessariamente nel reclamo, vi si ricolleghino tuttavia strettamente. »

5. Le conclusioni del ricorso del Geist non hanno certamente modificato l'oggetto del suo reclamo, tuttavia la censura fondata sull'asserita irregolarità della composizione della commissione d'invalidità costituisce un mezzo nuovo, che non figurava nel reclamo.

¹ — Sentenza 7 maggio 1986, causa 52/85, Racc. pag. 1555; si veda in particolare la giurisprudenza citata al punto 12 e al punto 13 della motivazione.

* Traduzione dal francese.

II — Sulla decisione del 27 luglio 1984

6. Va ricordato che, a norma dell'art. 78, un dipendente colpito da invalidità permanente totale che lo ponga nell'impossibilità di esercitare mansioni corrispondenti a un impiego della sua carriera ha diritto a una pensione di invalidità (1° comma) il cui tasso è pari a quello a cui egli avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio fino all'età di 65 anni (3° comma).

7. Il Geist è stato collocato a riposo con una pensione d'invalidità calcolata a norma dell'art. 78, 3° comma. Questa pensione però, data la sua anzianità, è risultata pari al 70% del suo ultimo stipendio base. Questo è appunto il tasso statutario massimo, sia che si tratti di una pensione di anzianità pura e semplice, sia che si tratti di invalidità derivante da malattia professionale.

8. Può pertanto porsi la questione, che è stata sollevata in udienza, se sia possibile riconoscere su questa base un interesse ad agire da parte del ricorrente. Secondo questi, l'interesse ad agire discenderebbe dal fatto che il riconoscimento, da parte della commissione d'invalidità, dell'esistenza di una malattia professionale causa d'invalidità gli permetterebbe di ottenere, in base al procedimento ad hoc, non ancora esperito alla data dell'udienza, il pagamento del capitale disposto dall'art. 73, n. 2, lett. b), dello statuto. Questo procedimento, contemplato dagli artt. 16 e seguenti della « regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee », adottata in esecuzione dell'art. 73 dello statuto (in prosieguo: « regolamentazione di copertura »), presenterebbe quindi soltanto un carattere pressoché formale.

9. Questo argomento, imperniato su un concetto di economia processuale, si fonda su un'erronea valutazione del rapporto che può intercorrere tra le disposizioni dell'art. 73 e dell'art. 78. Anche se entrambe queste norme si attengono alla nozione di « malattia professionale », la prima tende ad assicurare la copertura di un rischio originato dall'esercizio delle mansioni e un diritto a prestazioni e indennità in caso di danno subito nell'ambito dell'esercizio stesso; la seconda attiene soltanto all'accertamento di uno stato di incapacità al lavoro e di un diritto alla pensione. L'esistenza di una causa professionale produce qui solo l'effetto di assicurare un tasso più elevato della pensione, il cui diritto è in ogni caso acquisito. Mero parametro di applicazione dell'art. 78, la malattia professionale è un elemento costitutivo dell'applicazione dell'art. 73.

10. Quanto sopra è stato già statuito da questa Corte nella causa B./Parlamento, in cui è stato dichiarato² che

« dal rapporto tra gli artt. 73 (indennità per malattia professionale) e 78 (pensione di invalidità) (...) si desume che le prestazioni contemplate da queste due norme sono diverse e indipendenti l'una dall'altra, pur potendo essere annullate ».

In riferimento all'art. 25 della regolamentazione di copertura, il quale precisa che « l'accertamento di una invalidità permanente, totale o parziale, ai sensi dell'art. 73 dello statuto e della presente regolamentazione non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'art. 78 dello statuto e viceversa, la Corte ha concluso che « si tratta di due

2 — Sentenza 15 gennaio 1981, causa 731/79, Racc. pag. 107, in particolare punto 9 della motivazione.

procedimenti diversi, i quali possono dar luogo a decisioni distinte, indipendenti l'una dall'altra ».

11. Non si può certo escludere che la valutazione di una commissione d'invalidità (art. 78) possa esercitare una certa influenza su quella di una commissione medica (art. 73) o viceversa, ma ciò non può essere presunto né può avere la minima influenza sul piano del diritto, tenuto presente che i due procedimenti sono giuridicamente autonomi. Spettava quindi al ricorrente, in relazione all'interesse tanto materiale quanto morale da esso fatto valere, esperire l'iter di applicazione dell'art. 73. Si avrebbe confusione, anziché economia processuale, qualora si cercasse di far valere, sulla base dell'art. 78, un diritto che può essere conseguito solo in forza di un'altra norma.

12. Di conseguenza, ritengo che il Geist, per quanto riguarda la decisione relativa al suo pensionamento, non abbia un interesse giuridico ad agire. Ricordo che tale questione è stata oggetto di un dibattito in udienza. Ebbene, la mancanza di un interesse ad agire costituisce, a mio parere, una causa di improcedibilità per motivi di ordine pubblico, che può venire rilevata d'ufficio in qualsiasi momento, in applicazione dell'art. 92, § 2, del regolamento di procedura.

13. In subordine, nel caso in cui la Corte ritenga esistente l'interesse ad agire del Geist, esaminerò la questione se la commissione di invalidità dovesse, o meglio potesse, accertare l'origine professionale della o delle infermità considerate dalla stessa invalidanti. È opportuno ricordare, a tal proposito, quali sono le rispettive competenze della commissione d'invalidità e dell'APN.

14. Mi riferisco, come nelle conclusioni da me presentate in occasione della causa

216/85, Gherardi Dandolo/Commissione³, alla vostra sentenza Rienzi⁴, per ribadire che la commissione di invalidità, pur essendo la sola competente a valutare l'esistenza, il livello e le conseguenze di un'invalidità allo scopo di accertare il nesso tra la stessa e un infortunio e/o una malattia, non può pronunciarsi sull'origine professionale di quest'ultimi, spettando tale determinazione esclusivamente all'APN.

15. Secondo la sentenza K./Consiglio, l'APN « non è tenuta, nella procedura di collocamento a riposo per invalidità, a far accertare ed a determinare d'ufficio la causa d'invalidità » e « spetta al dipendente chiedere l'applicazione dell'art. 78, 2° comma, dello statuto »⁵.

16. Il Geist ammette di non avere, in origine, formulato espressamente tale richiesta e, considerata la precitata giurisprudenza della Corte, egli non potrebbe utilmente far valere il dovere di sollecitudine, per imporre all'amministrazione di provocare sistematicamente precisazioni integrative onde colmare le eventuali lacune delle domande che ad essa vengono presentate.

17. Il Geist cerca di trarre partito dalla precitata sentenza per quanto riguarda gli effetti del suo reclamo del 20 novembre 1984. Proprio come lui, il sig. K. aveva infatti presentato un reclamo diretto a ottenere il calcolo della sua pensione a norma dell'art. 78, 2° comma, dello statuto. La Corte ha censurato il rifiuto opposto dal Consiglio, al quale sarebbe spettato far esaminare la

3 — Sentenza 20 maggio 1987, causa 214/85, Dandolo/Commissione, Racc. pag. 2163.

4 — Sentenza 21 gennaio 1987, causa 76/84, Rienzi/Commissione, Racc. pag. 315.

5 — Sentenza 12 gennaio 1983, causa 257/81, Racc. pag. 1, punto 12 della motivazione.

causa dell'invalidità al fine di « attribuire, se del caso, la pensione nella *percentuale* richiesta »⁶.

18. Vero è che il ricorrente ha richiesto, nel proprio reclamo, che la commissione di invalidità fosse nuovamente convocata per accertare, in particolare, se l'invalidità che lo aveva colpito fosse « dovuta a una malattia professionale o ad altra causa di natura da precisare » e, in tale occasione, espressamente accennato all'applicazione dell'art. 78, 2° comma. Tuttavia, contrariamente alla fattispecie citata, questa domanda non poteva avere ad oggetto la concessione di una *percentuale minima* di pensione, essendo quest'ultima già stata accordata dall'APN. A questo punto si ritrova il concetto di mancanza di interesse giuridico ad agire. Concludo quindi, in subordine, nel senso che il Geist non ha fondati motivi per proporre l'annullamento della decisione del 27 luglio 1984.

19. Questa conclusione non viene rimessa in discussione dalle circostanze con cui un dipendente della convenuta, il sig. Pincherle, è stato sentito dalla commissione di invalidità. Ritengo senz'altro che l'iter seguito sia criticabile e poco compatibile con il rispetto dell'equilibrio dei diritti tra le parti che informa la composizione della commissione d'invalidità. Certamente la Corte ammette che una commissione composta da medici abbia la possibilità « qualora lo giudichi opportuno, di chiamare a consulto, di comune intesa, altri medici; la natura delle lesioni che devono essere esaminate può infatti rendere necessario il parere di uno specialista »⁷. Tuttavia, questa giurisprudenza non si applica qualora si tratti di raccogliere pareri consultivi diversi da quelli medici. Trat-

tandosi, come nella fattispecie, di informazioni di carattere giuridico, per di più richieste ad un dipendente dell'APN, era importante che il ricorrente fosse quanto meno invitato a presenziare all'udienza, eventualmente assistito o rappresentato dal proprio consulente. Tuttavia, tale censura è ininfluente, non essendo stati pregiudicati i diritti che il ricorrente poteva far valere in base all'art. 78.

III — Sulla decisione del 10 agosto 1984

20. Questa decisione è stata adottata conformemente al parere espresso dalla commissione di invalidità, la quale ha accertato che i certificati successivi all'ultima riunione della commissione d'invalidità del 31 gennaio 1983 erano validi, e che gli stessi attestavano « l'invalidità al lavoro del sig. Geist a partire dal 1° giugno 1983 fino ad oggi », vale a dire fino al 19 luglio 1984.

21. È importante richiamare il fatto che spettava al ricorrente, così come

— l'art. 59, n. 1, 2° e 3° comma, dello statuto gli imponeva,

— l'art. 9 dell'allegato II dello statuto gli consentiva,

produrre, da un lato di fronte all'APN, dall'altro di fronte alla commissione d'invalidità, i *certificati medici* giustificativi delle proprie assenze durante il periodo controverso. Il Geist non sostiene di essersi avvalso di questa facoltà né egli ha prodotto, inoltre, copie dei certificati medici da lui pre-

6 — Causa 257/81, K./Consiglio, sent. cit., punto 15 della motivazione; il corsivo è mio.

7 — Sentenza 29 novembre 1984, causa 265/83, B. Suss/Commissione, Racc. pag. 4029, punto 12 della motivazione.

sentati all'APN, per giustificare le proprie assenze durante il periodo controverso.

22. Infine, il Geist ha sostenuto che la data stabilita per il ripristino della sua retribuzione, quella del 1° giugno 1983, non corrispondeva ad alcun certificato medico. Ciò non è esatto, poiché il certificato rilasciato il

7 giugno 1983 dal dr. Olmechette attesta un'incapacità del Geist all'esercizio della propria attività professionale « dal 1° giugno 1983 al 31 agosto 1983 ».

23. Di conseguenza, la decisione del 10 agosto 1984 non risulta inficiata da irregolarità.

24. Di conseguenza, concludo per il rigetto del ricorso e, quanto alle spese, per l'applicazione del combinato disposto degli artt. 69, § 2, e 70 del regolamento di procedura.